



Documento di consultazione n. 02/2016

**PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
DEL CORPO NORMATIVO UNICO (TIGSI) DEL SISTEMA DI
GARANZIA, DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL GME**

Con il presente documento di consultazione il GME intende raccogliere, presso la compagine dei soggetti interessati, osservazioni e spunti di riflessione in relazione ai principi ed ai criteri gestionali e di funzionamento relativi alla disciplina del nuovo meccanismo di gestione integrata delle garanzie (nel seguito “Gestione integrata delle garanzie”) da attivarsi nell’ambito dei mercati energetici (ME e MGAS) e della Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) (nel seguito “Mercati”), la cui finalità è quella, tra l’altro, di favorire il contenimento dei costi sostenuti dagli operatori per la prestazione di garanzie finanziarie a copertura dell’operatività sui Mercati, nonché di agevolare la connessa operatività attraverso un processo di semplificazione e snellimento procedurale.

* * *

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME - **Relazioni Istituzionali e Comunicazione**, entro e non oltre il **4 aprile 2016**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Viale Maresciallo Pilsudski 122/124
00197 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

1. Premessa

Attualmente, come noto, il GME adotta sistemi di garanzia differenziati ed autonomi per ciascuno dei singoli mercati/piattaforme dallo stesso organizzati e gestiti. Di conseguenza essi sono disciplinati nei rispettivi regolamenti di mercato/piattaforma.

L'introduzione della Gestione integrata delle garanzie sui Mercati, nei termini già anticipati nel precedente DCO del GME n.05/2014, comporta invece una necessaria e doverosa revisione dell'impianto regolatorio di riferimento.

La Gestione integrata delle garanzie sarà, infatti, regolata in un unico corpo normativo a sé stante disciplinante sia il sistema di garanzia che le modalità di fatturazione e regolazione dei pagamenti applicabile a tutti i Mercati facenti parte di tale gestione integrata, ivi inclusa la gestione dell'inadempimento finanziario. Tali aspetti saranno, quindi, espunti dalle singole discipline del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, nonché dal Regolamento della PCE e fatti confluire nel predetto corpo unico normativo (nel seguito Testo integrato delle garanzie, del settlement e degli inadempimenti - TIGSI) e nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento allo stesso associate.

Il TIGSI, per la sua adozione e per le successive eventuali modificazioni, sarà approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dall'AEEGSI, ciascuno con riferimento agli ambiti della propria competenza regolatoria. Le restanti disposizioni di funzionamento dei singoli mercati continueranno ad essere mantenute nei diversi e distinti testi normativi attualmente in vigore (Disciplina del mercato elettrico, Disciplina del mercato del gas e Regolamento PCE) relativamente ai quali, resterà inalterata l'attuale potestà regolatoria vigente, ovverosia il MiSE continuerà ad approvare le modifiche alla Disciplina del mercato elettrico e alla Disciplina del mercato del gas, sentita l'AEEGSI, mentre il Regolamento della PCE resterà sotto l'egida esclusiva dell'AEEGSI. Tali testi conterranno inoltre, riferimenti al TIGSI per le disposizioni ivi disciplinate.

In linea con quanto premesso, si segnala altresì che l'entrata in vigore del TIGSI avverrà in coordinamento con la contestuale modifica e pubblicazione delle singole discipline dei mercati (ME, MGAS, PCE), che verranno debitamente modificate ed adeguate in ragione del trasferimento in ambito TIGSI delle norme allo stato disciplinanti gli aspetti relativi al sistema di garanzia, ai processi di fatturazione e pagamento, nonché con riguardo a tutti gli altri aspetti su richiamati. Pertanto, il GME con un congruo anticipo rispetto alla data del go live del TIGSI renderà note le versioni delle discipline dei

mercati e del TIGSI applicabili da tale data, assicurando agli operatori, in tal modo, un adeguato lasso temporale per la gestione dei processi interni di adeguamento, nonché garantendo, nella gestione del relativo periodo transitorio, continuità e fluidità nelle attività operative dei singoli mercati.

2. Principi del TIGSI

Allo scopo di fornire un quadro dettagliato dei principi di funzionamento e dei criteri gestionali contenuti nel TIGSI, si riportano di seguito i principali aspetti ivi regolamentati:

a) Sistema di garanzia

Nel TIGSI sarà disciplinata la determinazione dell'esposizione netta complessiva dell'operatore nei confronti del GME, derivante dalla sua operatività su tutti i Mercati (come definiti, i.e. ME, MGAS e PCE), frutto dell'integrazione delle singole peculiari esposizioni¹.

Nel TIGSI sarà, inoltre, disciplinata la modalità di determinazione della garanzia complessiva, risultante dalla somma delle diverse forme di garanzie prestate, a copertura dell'esposizione complessiva che l'operatore detiene su tutti i Mercati di cui al precedente capoverso, fatta eccezione per le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME previsti nei rispettivi regolamenti e discipline. L'operatore, quindi, non sarà più chiamato ad indicare la ripartizione dell'ammontare garantito tra i diversi mercati/piattaforme su cui opera, in quanto tutte le forme di garanzia prestate al GME andranno a confluire nell'ambito di un unico ammontare complessivo posto a garanzia

¹Operativamente si determina in un primo step l'esposizione netta per singolo mercato, dapprima per ogni singolo giorno di flusso e poi cumulativamente per tutti i giorni di flusso che hanno medesima data di settlement. Successivamente si determina l'esposizione di tutti i mercati cumulata in funzione della medesima data di settlement e infine, facendone semplicemente la sommatoria, si ha il dato aggregato dell'unica esposizione complessiva. Ad esempio nel giorno G l'operatore A detiene su ME una esposizione netta in acquisto per 100 in settlement alla data S+1 (la posizione netta in acquisto è frutto della complessiva operatività sullo stesso mercato, risultante da 250 in acquisto con data flusso G-X e da 150 in vendita con data di flusso G-Y, con medesima data di settlement); nel medesimo giorno G l'operatore A effettua una transazione in vendita su MGAS per 50 con settlement alla data S, che unitamente alle posizioni già detenute sul medesimo giorno gas (ipotizzate pari a 120 in vendita e 70 in acquisto) fa emergere una posizione netta in vendita di 100 che determina esposizione per 25 data dal calcolo del parametro "alfa" e del mark-to-market. L'esposizione complessiva è data da 100 su ME più 25 su MGAS, ossia 125. Il giorno G+1, alla registrazione sul PSV della posizione netta in vendita di MGAS, l'esposizione complessiva sarà pari a 100, ossia la sola esposizione derivante da ME.

Ad ogni modo tutti i dettagli e gli elementi funzionali al calcolo saranno disponibili nelle DTF e nel Manuale Utente.

delle diverse attività di negoziazione concluse sui Mercati (o sul mercato di volta in volta rilevante) ove l'operatore è ammesso ad operare.

Nell'ambito del TIGSI, saranno confermate quali forme di garanzia:

- il **deposito in contanti**, come attualmente previsto nelle singole Discipline di mercato/piattaforma;
- la **fideiussione** a prima richiesta, che rispetti, con riferimento all'istituto emittente, i requisiti previsti nelle attuali singole Discipline di mercato/piattaforma. Relativamente a tale forma di garanzia, saranno introdotti i modelli di fideiussione "unica" (e relativi aggiornamenti), con o senza scadenza, a seconda delle esigenze dell'operatore, valevoli per la copertura indistinta dell'esposizione complessiva derivante da tutti i Mercati.

Potranno inoltre essere utilizzati, come garanzie dagli operatori, i crediti originati su uno o più Mercati per effetto di transazioni in vendita concluse, seppur non ancora regolate, a condizione che le stesse abbiano una scadenza non successiva a quella dell'esposizione debitoria. Tale forma di garanzia permette all'operatore, da un lato, una maggiore flessibilità operativa nell'ambito delle attività di trading, dall'altro di coprire eventuali esposizioni debitorie assunte su un determinato mercato, con posizioni creditorie risultanti dallo stesso o da altri Mercati².

Si specifica che la verifica di congruità finanziaria connessa alle operazioni effettuate dall'operatore sui mercati dell'energia viene eseguita raffrontando l'esposizione complessiva dell'operatore con la somma degli importi delle garanzie finanziarie prestate e dell'importo corrispondente alla garanzia di cui al precedente capoverso, prestando la dovuta attenzione alla compatibilità di copertura con le date di *settlement* dell'esposizione.

b) Fatturazione, determinazione del saldo a regolare e regolazione dei pagamenti

Nel TIGSI sarà disciplinata la determinazione di un saldo a regolare unico dei Mercati – fermi restando i cicli di fatturazione differenziati per ciascuno di tali mercati – in funzione, oltre che delle partite economiche di mercato, anche del credito utilizzato come garanzia.

² Con riferimento all'esempio esposto alla precedente Nota 1, il giorno G+1, la posizione netta in vendita su MGAS determina una garanzia, come sopra delineata, per 100 con data di *settlement* S, che consente quindi di coprire interamente l'esposizione complessiva al momento in essere su ME con data di *settlement* S+1.

Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei crediti come ulteriore strumento di copertura, sarà applicato il principio della regolazione di tipo *rolling*, secondo il quale l'esigibilità del credito si determina al verificarsi di specifiche condizioni. A tal proposito, sarà previsto che il credito vantato dall'operatore, anche qualora giunto a scadenza, non sarà regolato dal GME per la componente dell'esposizione dell'operatore non coperta, ma sarà rinviato alla scadenza successiva e non sarà esigibile fintanto che tale operatore avrà esposizione con il GME non garantita³.

Resta inteso che l'eventuale quota parte del credito netto non liquidato dal GME e rinviato alla scadenza successiva sarà utilizzabile a copertura di nuove esposizioni debitorie, qualora l'esposizione complessiva dell'operatore dovesse ridursi in tutto o in parte e sempre che tali nuove esposizioni abbiano una scadenza coincidente ovvero successiva a quella della quota parte del credito netto da regolare.

La fatturazione sarà mantenuta separata per singolo mercato/piattaforma, al fine di rendere più facilmente rintracciabile l'operatività senza determinare effetti sui sistemi attualmente in essere presso gli operatori.

c) Gestione dell'inadempimento

Essendo determinato un saldo a regolare unico per Mercati e prestando una garanzia unitaria ed indistinta a copertura dell'esposizione integrata su tutti i Mercati, la gestione dell'inadempimento finanziario interesserà di conseguenza tutti i Mercati.

Ciò si traduce essenzialmente nel fatto che:

- (i) in caso di mancato adempimento dei pagamenti del saldo di cui alla precedente lettera b) nei confronti del GME, e/o del mancato adeguamento della garanzia richiesta, ovvero a fronte di mancato pagamento dei corrispettivi applicati per la partecipazione ad uno o più Mercati, e/o delle eventuali penali per mancata consegna, l'operatore – decorso il termine concesso dal GME per regolarizzare la

³ Con riferimento all'esempio esposto alla precedente Nota 1, e proseguito alla Nota **Errore. Il segnalibro non è definito.**, ipotizzando che l'operatore non abbia effettuato altra operatività da G+1 a S e che l'operatore abbia ritirato la garanzia precedentemente costituita (visto che la sua esposizione è totalmente coperta dalla garanzia descritta alla nota 2), alla data di settlement S il GME non regolerà il credito di 100, altrimenti si realizzerebbe una copertura dell'esposizione in settlement alla data S+1. Al credito di 100 verrà assegnata come data di settlement la successiva, ossia S+1. Qualora l'operatore non effettuasse ulteriore operatività a S+1 si avrebbe un saldo pari a zero.

propria posizione secondo quanto previsto nelle DTF – sarà sospeso su tutti i Mercati;

- (ii) nel caso straordinario di applicazione del meccanismo di abbattimento pro-quota temporaneo dei crediti, esso avrebbe effetto su tutti gli operatori dei Mercati, non potendosi limitare l'applicazione di tale meccanismo unicamente nei confronti degli operatori creditori del mercato di riferimento, dal momento che ai sensi del TIGSI l'esposizione e il saldo saranno determinati in misura indistinta per mercato/piattaforma.

d) Contestazioni sulle verifiche di congruità, fatturazione e pagamenti, nonché gestione delle relative controversie

Nel TIGSI saranno disciplinati altresì gli argomenti derivanti dai (o relativi ai) principi riportati sopra alle lettere a), b) e c), senza elementi di discontinuità rispetto al sistema operativo vigente nelle attuali singole Discipline dei Mercati.

L'operatore potrà contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di congruità e l'esito delle operazioni di liquidazione e fatturazione secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Inoltre qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del TIGSI e delle relative DTF sarà risolta da un Collegio arbitrale.

e) Gestione del regime transitorio

Nel TIGSI sarà, altresì, normato il passaggio dall'attuale sistema di garanzia alla futura Gestione integrata delle garanzie con riferimento alle fasi di:

- accettazione formale del nuovo assetto regolatorio posto dal TIGSI, secondo modelli all'uopo redatti dal GME;
- prestazione della garanzia conforme al nuovo sistema di garanzia. In particolare:
 - o l'operatore che ha già prestato garanzie sotto forma di deposito in contante e intende continuare a mantenerle anche nel nuovo sistema di garanzia dovrà darne apposita comunicazione al GME;
 - o l'operatore che ha già prestato garanzie sotto forma di fideiussione, dovrà presentare una nuova fideiussione che risulti conforme al nuovo modello di garanzia integrata, sia essa con o senza scadenza temporale. Tale nuova fideiussione potrà annullare e sostituire la precedente garanzia fideiussoria

qualora entrambe siano emesse dalla medesima banca, in modo che l'operatore non si trovi, seppur per un breve periodo, a prestare al GME contemporaneamente due garanzie⁴.

Si precisa che qualora l'operatore non abbia accettato il nuovo impianto regolatorio entro la data del *go live*, allo stesso sarà inibita ogni nuova operazione sui Mercati fino a quando non avrà espresso formalmente la relativa accettazione.

Qualora, invece, alla data del *go live* del TIGSI l'operatore abbia accettato il nuovo impianto regolatorio, ma non abbia adeguato le proprie garanzie in conformità al TIGSI⁵ entro il termine indicato dal GME, facendo in modo che le stesse siano sufficienti a coprire la sua posizione pregressa, tale operatore non potrà perfezionare nuove operazioni che, anche indirettamente, assorbano garanzie sui Mercati, e ciò fino a quando tale operatore non avrà presentato nuove garanzie o adeguato⁶ quelle precedentemente prestate.

⁴ In tal caso al fine di realizzare la completa sostituzione della precedente fideiussione con la nuova conforme al TIGSI, l'operatore potrà far affidamento sui dati relativi all'esposizione complessiva risultante dall'applicazione dei principi del TIGSI che saranno resi noti dal GME in anticipo rispetto al *go live* di SIG.

⁵ Attraverso una comunicazione in cui si indica la variazione della destinazione del deposito cauzionale o una sostituzione della fideiussione mediante la presentazione del nuovo modello di fideiussione allegato al TIGSI.

⁶ Cfr. Nota 5.